

LAVORO E PREVIDENZA

La contribuzione 2016 alla Gestione IVS artigiani e commercianti

di Luca Mambrin

Con la **circolare n. 15/2016**, l'INPS ha fornito **i dati** per il **calcolo della contribuzione** per l'anno **2016** dei **soggetti iscritti alla Gestione IVS degli artigiani e commercianti**; in particolare sono state fornite le nuove aliquote, i minimali e i massimali di reddito e le relative contribuzioni sul reddito minimale e sul reddito eccedente il minimale, nonché termini e modalità di versamento.

In premessa la circolare ricorda che l'art. 24, comma 22 del D.L. 201/2011, ha previsto che, con effetto dal **1 gennaio 2012**, le **aliquote** contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS **siano incrementate di 1,3 punti percentuali** e successivamente di **0,45 punti percentuali** ogni anno fino a raggiungere **il livello del 24%**.

Pertanto l'aliquota contributiva per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per **l'anno 2016**, è pari al **23,10%**.

Inoltre viene confermato che:

- per i soli iscritti alla gestione commercianti l'aliquota del 23,10% deve essere aumentata dello **0,09%** a titolo di **aliquota aggiuntiva** destinata **all'indennizzo per la cessazione** definitiva dell'attività commerciale; l'obbligo del versamento di tale contributo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018;
- è dovuto per entrambe le gestioni (artigiani e commercianti) un contributo per le **prestazioni di maternità** stabilito nella misura di **euro 0,62 mensili** (euro 7,44 annuale);
- viene **confermata** anche per l'anno 2016 la **riduzione del 50%** dei contributi dovuti da artigiani e commercianti **con più di sessantacinque anni di età**, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto;
- vengono confermate anche le agevolazioni previste **per coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a ventuno anni** (riduzione di tre punti percentuali).

Occorre poi tener presente **che per l'anno 2016**:

- il **reddito minimo annuo** da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e commercianti è pari ad **€ 15.548**. La circolare precisa che per l'anno 2016 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto **è rimasto invariato** rispetto all'anno precedente, a causa della variazione negativa (-0,1%) **dell'indice dei prezzi al consumo**

tra il periodo gennaio 2014 – dicembre 2014 ed il periodo gennaio 2015 – dicembre 2015 comunicata dall'ISTAT;

- il **massimale di reddito annuo** entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad **€ 76.872**; tale reddito massimale è individuale e da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non da riferire all'impresa nel suo complesso;
- per i lavoratori **privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995**, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il **massimale annuo è pari ad € 100.324** e non è frazionabile in ragione mensile;
- i **contributi per la quota eccedente il reddito minimale** di € 15.548 sono dovuti sulla base delle aliquote previste fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari ad **€ 46.123**; per i redditi superiori a € 46.123 annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di un **punto percentuale**, come disposto dall'art. 3-ter della Legge 438/19928.

Aliquote, agevolazioni, reddito minimale e massimale per **la gestione artigiani** sono riepilogate nella seguente tabella.

REDDITO	ETA' SUPERIORE 21 ANNI ALIQUOTA	COLLABORATORE ETA' NON SUPERIORE 21 ANNI ALIQUOTA
Fino a € 46.123	23,10%	20,10%
Da € 46.123 fino a € 76.872 (o € 100.324 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995).	24,10%	21,10%

Il **contributo** calcolato sul reddito minimale sarà pari:

Artigiani
Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età superiore ai 21 anni
Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età non superiore ai 21 anni

Aliquote, agevolazioni, reddito minimale e massimale per **la gestione commercianti** sono riepilogate nella seguente tabella.

REDDITO	ETA' SUPERIORE 21 ANNI ALIQUOTA	COLLABORATORE ETA' NON SUPERIORE 21 ANNI ALIQUOTA

Fino a € 46.123	23,19%	20,19%
Da € 46.123 fino a € 76.876 (o € 100.324 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995).	24,19%	21,19%

Il **contributo** calcolato sul reddito minimale sarà pari:

Commercianti
Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età superiore ai 21 anni
Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età non superiore ai 21 anni

In merito ai **termini e alle modalità di versamento** i contributi sul **reddito minimale** devono essere versati, mediante modello F24 calcolato direttamente dall'INPS, in **quattro rate di importo fisso** da pagare a scadenze prestabilite:

- I° rata fissa: **16 maggio 2016**;
- II° rata fissa: **22 agosto 2016**;
- III° rata fissa: **16 novembre 2016**;
- IV° rata fissa: **16 febbraio 2017**.

I contributi dovuti sulla quota **di reddito eccedente il minimale**, a titolo di **saldo 2015** e di **primo e secondo acconto 2016** devono essere invece effettuati **entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi**.

Infine la circolare ricorda che l'Istituto **non invia più le comunicazioni** contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l'opzione, contenuta nel **Cassetto previdenziale** per artigiani e commercianti, **"Dati del mod. F24"**. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il **modello da utilizzare per effettuare il pagamento**.